

(N. 1279)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 8 AGOSTO 1950

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

ONOREVOLI SENATORI. — 1) La legge 18 luglio 1912, n. 806, disciplinò in modo uniforme lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito e della Marina. Analogo criterio seguì la successiva legge 11 marzo 1926, n. 397, nel regolare lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Nel 1935 fu emanata per gli ufficiali dell'Esercito un'apposita legge, che fu poi rinnovata nel 1940, mentre per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica rimase in vigore la legge del 1926.

Lo stato degli ufficiali è, attualmente, regolato dalla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, per l'Esercito, e dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, per la Marina e l'Aeronautica.

L'adozione, nel 1935, di una legge separata per gli ufficiali dell'Esercito non mancò di determinare una diversa disciplina di alcuni istituti fondamentali inerenti allo stato, diversità che fu ac-

centuata con la legge del 1940, in confronto ai principî accolti nella comune legge del 1926.

Così, mentre per l'Esercito le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono il servizio effettivo, l'aspettativa e la sospensione dell'impiego, per la Marina e l'Aeronautica continua ad essere prevista, in aggiunta alle tre suindicate, la « disponibilità ». Per la Marina esiste tuttora la posizione di « a disposizione », che per l'Esercito era stata istituita nel 1934, e che, trasformata poi in « fuori quadro », fu abolita con la su citata legge del 1940. Con tale legge furono, altresì, soppresse per l'Esercito le posizioni di ausiliaria e congedo provvisorio, in atto esistenti per la Marina e l'Aeronautica. La Marina conserva ancora la posizione di « fuori organico », che l'Esercito abolì nel 1940.

Gli ufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica continuano ad essere ripartiti in quattro categorie (complemento, ausiliaria, congedo

provvisorio e riserva), mentre quelli dell'Esercito sono, dal 1940, ripartiti in sole due categorie (riserva e complemento). In base alla legge del 1926, nella riserva affluiscono sia gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, sia gli ufficiali di complemento che raggiungono i limiti di età prescritti per la cessazione da tale categoria. Ai sensi della legge del 1940, nella riserva possono, invece, affluire soltanto gli ufficiali provenienti dal servizio permanente, in quanto gli ufficiali di complemento, all'atto del raggiungimento del limite di età, sono posti direttamente in congedo assoluto. Gli ufficiali dell'Esercito, durante i primi otto anni di permanenza nella riserva, hanno obblighi uguali a quelli degli ufficiali in ausiliaria della Marina e dell'Aeronautica; trascorso il suddetto periodo, essi hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra, come gli ufficiali della riserva delle altre due Forze Armate.

2) Per gli ufficiali dell'Esercito, che cessano dal servizio permanente per età, per infermità non provenienti da causa di servizio, per mancanza delle qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado, e per inosservanza delle norme sul matrimonio, il limite minimo di servizio per avere diritto a pensione di riposo è stabilito in 15 anni di servizio utile dei quali 12 di servizio effettivo, in confronto ai 20 anni di servizio effettivo tuttora richiesti per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

Gli ufficiali dell'Esercito che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per età, non abbiano almeno 15 anni di servizio utile dei quali 12 di servizio effettivo, sono collocati nella riserva con diritto ad una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, nonchè ad una indennità speciale fino al 65° anno di età ed in ogni caso per non meno di 8 anni (articoli 31 e 48 della legge n. 369 del 1940, e successive modificazioni), mentre gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in analoghe condizioni sono collocati in ausiliaria con diritto ad una pensione proporzionata agli anni di servizio utile e ad una indennità speciale uguale a quella suindicata (articoli 95 del testo unico sulle pensioni civili e militari e articoli 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni).

Gli ufficiali dell'Esercito che cessano dal servizio permanente in applicazione della legge di avanzamento, qualunque sia la durata del servizio prestato, sono collocati nella riserva con diritto, in aggiunta al trattamento di quiescenza, alla indennità speciale prevista dal su citato articolo 48, salvo che si tratti di ufficiali subalterni non aventi titolo a pensione di riposo, ai quali è, invece, corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità pari a tanti ottavi dell'indennità speciale quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Gli ufficiali di qualsiasi grado dell'Aeronautica e gli ufficiali inferiori della Marina, esclusi definitivamente dall'avanzamento, sono collocati in ausiliaria quando abbiano almeno 20 anni di servizio effettivo; ad essi è corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale prevista dai su citati decreti legislativi n. 734 e n. 58, e successive modificazioni. Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento cheentino 15 o più anni di servizio utile per la pensione ma meno di 20 anni di servizio effettivo sono collocati in congedo provvisorio, in attesa di essere posti in ausiliaria al compimento dei suddetti 20 anni di servizio effettivo; quelli di essi che abbiano meno di 15 anni di servizio utile per la pensione sono, invece, dispensati dal servizio permanente ed iscritti nel complemento con diritto al solo trattamento di quiescenza. Gli ufficiali generali o superiori della Marina, che cessano dal servizio permanente in applicazione della legge di avanzamento (articoli 66 e 67 del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493), se rivestono il grado di contrammiraglio o di capitano di vascello, o grado corrispondente, sono collocati « a disposizione » con diritto agli assegni ed alle indennità previsti per i pari grado in servizio permanente effettivo; se rivestono il grado di capitano di fregata o di capitano di corvetta, o grado corrispondente, sono invece collocati in « fuori organico » con diritto ai quattro quinti degli assegni e delle indennità suddette. Gli ufficiali a « disposizione » rimangono in tale posizione e fuori ruolo per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado rivestito all'atto del passaggio « a disposizione »; essi sono impiegati in tutti i servizi a terra e sono considerati, ad ogni effetto, come ufficiali in servizio permanente. Gli ufficiali collocati « fuori organico » sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimango-

no in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il limite di età del grado col quale lasciarono il servizio effettivo; essi possono esercitare qualsiasi professione e coprire qualunque carica od impiego in aziende private. Gli ufficiali anzidetti, al termine del periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico », sono collocati in ausiliaria con diritto, a seconda dei casi, alle indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404.

Gli ufficiali dell'Esercito che cessano dal servizio permanente « a domanda » o « d'autorità » sono collocati nella riserva con diritto al solo trattamento di quiescenza, ove competa. Per gli ufficiali collocati nella riserva a domanda, i primi otto anni di permanenza in detta posizione sono computati per tre anni agli effetti della liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica collocati in ausiliaria per le cause suindicate hanno invece diritto, in aggiunta al trattamento di quiescenza, alla indennità prevista dal regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206; per detti ufficiali il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria è computato per metà agli effetti della liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza.

Per gli ufficiali dell'Esercito è prescritta la cessazione di diritto dal servizio permanente, senza bisogno di ulteriori accertamenti sanitari, nei casi di conseguimento di pensione vitalizia od assegno rinnovabile di guerra da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Tale forma di cessazione del servizio non è stabilita per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica in uguale condizione.

Nel campo disciplinare, in base alla legge del 1940, il Ministro ha facoltà, in caso di giudizio contrario all'ufficiale da parte del consiglio di disciplina, di disporre, in luogo della rimozione dal grado, la cessazione dal servizio permanente, facoltà che non gli è, invece, conferita dalla legge del 1926 nei confronti degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

La diversità dei principi che informano le vigenti disposizioni — diversità di cui sono stati rilevati soltanto gli aspetti più notevoli — ha da tempo posto in essere l'esigenza di una disciplina uniforme dello stato giuridico degli ufficia-

li delle tre Forze Armate, in armonia con il criterio seguito nel passato. Detta esigenza è divenuta inderogabile dopo la riunione in unico Ministero delle tre preesistenti Amministrazioni militari, non potendosi più ammettere che i diritti ed i doveri degli ufficiali dipendenti da una stessa amministrazione continuino ad essere regolati diversamente.

#### PRINCIPI INFORMATORI DEL DISEGNO DI LEGGE

3) L'annesso disegno di legge provvede a disciplinare in modo uniforme lo stato giuridico degli ufficiali delle tre Forze Armate, eliminando la diversità delle posizioni di stato e dei trattamenti economici ad esse relativi.

Per l'unificazione delle norme esistenti si sono dovute conciliare le esigenze, le consuetudini e le tradizioni delle singole Forze Armate ricercando i possibili punti di incontro e stabilendo tuttavia precetti comuni di ordine generale nei casi in cui non si è potuto prescindere dalla diversità delle norme di ordinamento e dal diverso impiego degli ufficiali in ciascuna Forza Armata.

Secondo il predisposto disegno di legge, gli ufficiali si distinguono in ufficiali in servizio permanente, in congedo ed in congedo assoluto (articolo 3). Le posizioni in cui può trovarsi l'ufficiale in servizio permanente sono, per le tre Forze Armate, il servizio effettivo, l'« a disposizione », l'aspettativa e la sospensione dall'impiego (articolo 17). La posizione di « a disposizione » è connessa all'applicazione della nuova legge di avanzamento per gli ufficiali delle tre Forze Armate, la quale, al fine di assicurare la normalizzazione delle carriere, prevede un numero fisso di promozioni annuali e quindi la formazione di vacanze anche mediante collocamenti « a disposizione », qualora non siano sufficienti le vacanze verificatesi nel corso dell'anno. Peraltro la posizione di « a disposizione » è stata configurata in modo diverso da quella prevista tuttora per la Marina e fino al 1935 per l'Esercito: essa è definita come la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego. L'ufficiale a disposizione permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età

del grado con il quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento; egli può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, qualora occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione (articolo 20). La nuova disciplina della posizione di « a disposizione » mentre elimina, nei riguardi degli ufficiali idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo collocati in tale posizione, gli inconvenienti e i malcontenti del passato, in quanto consente a detti ufficiali di rimanere in servizio sino al limite di età del loro grado, realizza un'opportuna discriminazione tra gli ufficiali anzidetti e gli ufficiali non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo collocati a disposizione. Peraltro per gli ufficiali che, prima del raggiungimento del limite di età, debbano cessare dalla « a disposizione » per avere compiuto il periodo di quattro anni di permanenza in detta posizione, è prevista l'applicazione delle stesse norme che regolano il trattamento degli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età: la norma trova la sua ragione giustificatrice nella considerazione che a detti ufficiali non poteva, ovviamente, riservarsi un trattamento diverso da quello previsto per gli ufficiali non idonei all'avanzamento, collocati a disposizione, che fossero raggiunti dal limite di età prima del compimento del periodo di quattro anni.

Le posizioni di fuori organico e congedo provvisorio sono state soppresse (articoli 108 e 112), sia perchè non ritenute più necessarie, sia per ridurre il numero eccessivo delle attuali posizioni. La categoria di ausiliaria è stata prevista per gli ufficiali delle tre Forze Armate: a detta categoria è stato dato un maggiore rilievo che nel passato, in considerazione che essa comprende ufficiali dotati di larga esperienza professionale su cui si può contare, in ogni momento, in caso di necessità. Gli ufficiali in ausiliaria, a differenza degli ufficiali della riserva, sono, infatti, costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, chiamati a prestare servizi che non siano riservati esclusivamente agli ufficiali del servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti (art. 55). A compenso dei maggiori obblighi di servizio il disegno di legge prevede in favore degli ufficiali in ausiliaria una particolare indennità annua lorda pari

alla metà dell'indennità speciale che, ai sensi dell'art. 68, compete a talune categorie di ufficiali che cessano dal servizio permanente.

Nulla è stato innovato per quanto si riferisce agli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento (art. 59); per gli ufficiali della riserva sono stati stabiliti obblighi soltanto per il tempo di guerra (art. 62). Accanto alle categorie di ausiliaria, complemento e riserva, è stata istituita, con gli stessi obblighi previsti per la riserva, la riserva di complemento nella quale sono destinati ad affluire prevalentemente gli ufficiali che cessano di appartenere al complemento (art. 64). Per gli ufficiali in congedo assoluto non sono stati stabiliti obblighi di servizio neppure in tempo di guerra, in armonia con le vigenti disposizioni (art. 3, ultimo comma).

4) Secondo l'annesso disegno di legge, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età sono collocati in ausiliaria, nella riserva od in congedo assoluto a seconda dell'idoneità (art. 35). Gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per infermità sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità (art. 36); quelli che cessano per non idoneità agli uffici del grado sono collocati nella riserva od in congedo assoluto, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione (art. 40). Gli ufficiali che cessano a domanda con diritto a trattamento di quiescenza sono collocati in ausiliaria, nella riserva od in congedo assoluto a seconda della idoneità (articolo 43, primi quattro commi); quelli che cessano per tale causa senza diritto a trattamento di quiescenza sono collocati nella categoria di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello, o corrispondente, altrimenti nella riserva (art. 43, 5° comma). Gli ufficiali che cessano d'autorità sono collocati in ausiliaria o nella riserva, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione (art. 44). Gli ufficiali che cessano per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio sono collocati nella riserva se contino almeno 15 anni di servizio utile dei quali 12 di servizio effettivo; altrimenti sono iscritti nel complemento o nella riserva di complemento a seconda dell'età (art. 45). Gli ufficiali che cessano dal servizio permanente in applicazione della legge di avanzamento, quando non possano essere collocati « a disposizione », sono collocati nella categoria di complemento o

della riserva di complemento, a seconda dell'età, se non abbiano almeno 15 anni di servizio utile dei quali 12 di servizio effettivo; in tutti gli altri casi sono collocati in ausiliaria (art. 46).

5) Gli ufficiali collocati in ausiliaria rimangono in tale posizione per un periodo di otto anni, salvo per gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del Commissariato aeronautico, per i quali la permanenza massima in ausiliaria è limitata a quattro anni, come previsto dalle vigenti disposizioni. Al termine del periodo di permanenza in ausiliaria, gli ufficiali sono collocati nella riserva od in congedo assoluto a seconda dell'idoneità (art. 56). Il periodo trascorso in ausiliaria è computato per intero come servizio effettivo agli effetti della pensione, tranne per gli ufficiali collocati in detta posizione a domanda o d'autorità, per i quali è computato per metà. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria agli ufficiali è liquidato un nuovo trattamento di quiescenza (art. 69), come ora previsto per posizioni analoghe o corrispondenti.

Per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria per età od in applicazione della legge di avanzamento, ovvero nella riserva od in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, è prevista la concessione, sino al 65° anno di età e comunque per non meno di otto anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed alla indennità di ausiliaria eventualmente spettante, di una indennità speciale annua lorda, la quale corrisponde, anche nella misura, a quelle ora considerate dall'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, e dai decreti legislativi n. 734 del 1945 e n. 58 del 1947, e successive modificazioni (art. 68). L'indennità può essere cumulata con il trattamento di guerra ed il trattamento ordinario di quiescenza od assegno integratore (art. 68), come previsto dalle disposizioni in vigore. Essa trova la sua ragione giustificatrice nella considerazione che gli ufficiali cessano, per la maggior parte, dal servizio permanente ad una età che in media si può calcolare non superiore a 57 anni, mentre i funzionari civili percepiscono gli assegni di attività di servizio sino a 65 anni ed in alcuni casi sino a 70 anni.

L'indennità speciale e quella di ausiliaria possono essere cumulate soltanto nei casi di collocamento in ausiliaria per età od in applicazione della legge di avanzamento. Peraltro, ad evitare che in qualche caso l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e di quella di ausiliaria, dovuto all'ufficiale in ausiliaria, fosse superiore al totale del trattamento del pari grado in attività di servizio, è stato previsto che, qualora l'anzidetto ammontare superi il totale degli assegni fissi spettanti all'ufficiale celibe in servizio permanente effettivo dello stesso ruolo e di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale all'atto della sua cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria venga ridotta sino a far corrispondere l'anzidetto ammontare al totale suddetto (art. 67).

Agli ufficiali collocati nella riserva od in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio compete la sola indennità speciale; a quelli collocati in ausiliaria a domanda o d'autorità spetta, invece, la sola indennità di ausiliaria. Per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente in applicazione della legge di avanzamento e che siano collocati nel complemento o nella riserva di complemento è prevista la corresponsione, per una volta tanto, di una indennità pari a tanti ottavi dell'indennità speciale quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione (art. 68, ultimo comma).

6) Il disegno di legge accoglie il principio, sancito dalla legge n. 369 del 1940, che l'ufficiale con almeno 15 anni di servizio utile dei quali 12 di servizio effettivo, liquida la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, nel caso di cessazione dal servizio permanente per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per non idoneità agli uffici del grado, o per inosservanza delle norme sul matrimonio. Detto principio, in dipendenza della soppressione delle posizioni di fuori organico e congedo provvisorio, è stato adottato anche nei riguardi dell'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione della legge di avanzamento.

Il disegno di legge prevede per gli ufficiali che, all'atto della cessazione dal servizio per età, non abbiano almeno 15 anni di servizio utile dei quali 12 di servizio effettivo, la liquidazione di una

pensione proporzionata agli anni di servizio utile (art. 35, ultimo comma), in conformità dell'articolo 95 del testo unico sulle pensioni civili e militari e dell'art. 9 del regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420.

Il disegno di legge stabilisce, con maggiore rigore del passato, che l'ufficiale è idoneo al servizio incondizionato, quando le sue condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo se della Marina, e che l'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità all'uopo stabiliti. Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce, peraltro, impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo (articolo 19).

Allo scopo di eliminare gli inconvenienti e gli abusi originati dall'attuale legislazione, il disegno di legge stabilisce, altresì, che l'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra (art. 22).

7) L'annesso disegno di legge prevede numerose altre modifiche intese a colmare lacune riscontrate nelle leggi vigenti, a circondare di maggiori cautele le procedure disciplinari ed i provvedimenti di cessazione dal servizio d'autorità, a migliorare la forma ed a chiarire il significato delle singole norme.

Di tali modifiche si dà ragione qui di seguito limitatamente alle più notevoli.

#### TITOLO I.

8) All'art. 2 è sembrato opportuno sancire il principio che l'ufficiale è tenuto a prestare il giuramento secondo le vigenti disposizioni e che, nel caso di mancata prestazione del giuramento, la nomina ad ufficiale è revocata con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa. La norma colma una lacuna delle leggi 11 marzo 1926, n. 397, e 9 maggio 1940, n. 369, l'obbligo del giuramento essendo ora previsto dai regolamenti di disciplina. Essa non fa cenno del rinnovo del giuramento, in quanto — per la sede in cui è posta — non può ovviamente che considerare il caso del cittadino che consegua la nomina ad ufficiale a partire dalla data di entrata in vigore della

legge. Per l'ufficiale che non presti giuramento è prevista la revoca della nomina con effetto retroattivo, anziché la perdita del grado, allo scopo di evitare che, per il periodo di tempo compreso fra la nomina e la mancata prestazione del giuramento, il militare conservi lo *status* di ufficiale.

Nell'art. 3 si è ritenuto di includere la definizione degli ufficiali in servizio permanente, in congedo ed in congedo assoluto, al fine di dare all'interprete una immediata nozione delle distinzioni fondamentali. La definizione accolta tende a porre particolarmente in evidenza che il rapporto di impiego, nel senso tecnico-giuridico della parola, sussiste soltanto nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente.

#### TITOLO II.

9) L'art. 9 riproduce con modifiche i corrispondenti articoli 9 della legge n. 397 del 1926 e 8 della legge n. 369 del 1940: le varianti sono intese ad affermare il principio che, a parità di anzianità assoluta, si tien conto dell'età e, sussidiariamente, di altri elementi di confronto, quando occorra determinare l'ordine di precedenza fra ufficiali in servizio permanente o fra ufficiali delle categorie in congedo, appartenenti a ruoli diversi, mentre tra ufficiali in servizio permanente e ufficiali delle categorie in congedo, di pari anzianità assoluta, la precedenza spetta sempre agli ufficiali in servizio permanente. Tale ultima disposizione trova un'evidente ragione giustificatrice nel carattere professionale dell'attività spiegata dall'ufficiale in servizio permanente nei confronti dell'ufficiale delle categorie in congedo.

Agli articoli 10 e 11, si è disciplinata in modo uniforme per le tre Forze Armate la detrazione di anzianità da applicarsi agli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo, che siano venuti a trovarsi in determinate condizioni.

Per gli ufficiali in servizio permanente è sembrato preferibile accogliere il criterio previsto dalla legge n. 397 del 1926, di commisurare detta detrazione alla media annuale delle promozioni effettuate nel quinquennio precedente, alla ripresa del servizio, anziché al numero delle promozioni avvenute nell'anno precedente, come ora stabilito dalla legge n. 369 del 1940, allo scopo di evitare per quanto possibile disparità di trattamento.

Nel n. 1 dell'art. 10 non sono state riportate le parole « o sospeso per effetto della legge penale », contenute nel n. 1 dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e nel n. 1 dell'art. 9 della legge 369 del 1940, in considerazione che il codice penale militare in vigore prevede la sospensione dall'impiego soltanto quale pena accessoria e non anche quale pena principale, come invece il codice penale militare abrogato. Ciò stante, la causa della detrazione di anzianità in base al n. 1 di detto art. 10 non può che essere la detenzione per condanna. Peraltro la durata minima della pena per far luogo a detrazione di anzianità è stata stabilita ad un mese in armonia con le disposizioni del codice penale militare.

Nel n. 2 dello stesso art. 10 le parole « detenuto in attesa di giudizio » sono state sostituite con le altre « detenuto per carcerazione preventiva », in quanto il nuovo codice penale comune non parla più di detenzione in attesa di giudizio.

Nel n. 3 del ripetuto art. 10 dopo le parole « sospeso dall'impiego » si sono aggiunte le altre « per causa diversa da condanna penale », dato che la sospensione dall'impiego di carattere penale è già implicitamente considerata al n. 1, importando sempre l'espiazione della pena ivi indicata la sospensione dall'impiego. E ciò o come pena accessoria ai sensi del codice penale militare (e tanto per condanna alla reclusione militare — art. 30 C.P.M.P. — quanto per condanna alla reclusione pronunciata per delitto previsto dal codice penale comune e da sostituirsi con la reclusione militare - articoli 33 n. 3 e 63 n. 3 C.P.M.P.), o come effetto amministrativo della condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ai sensi dell'art. 31 dell'annesso disegno di legge. Derivando perciò la detrazione di anzianità per un titolo assorbente (detenzione per condanna) è apparso necessario escluderla per l'ulteriore titolo della sospensione dall'impiego. D'altro canto, nell'unico caso in cui la condanna a pena restrittiva della libertà personale anche inferiore ad un mese importa la sospensione dall'impiego (reclusione comune da quindici giorni ad un mese, da sostituirsi con la reclusione militare) non sarebbe stato logico ammettere la detrazione di anzianità solo per effetto della sospensione dall'impiego, dal momento che per il titolo principale della condanna non si è ritenuto considerarla.

Il n. 5 di detto art. 10 prevede che la detrazione si applica anche all'ufficiale in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, quando in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso un anno in detta posizione. La norma, non contenuta nelle leggi del 1926 e del 1940, trova la sua giustificazione nella necessità di porre in un freno alle lunghe assenze dal servizio.

Per gli ufficiali in congedo, nel determinare all'art. 11 il criterio da seguire per le detrazioni di anzianità nel caso di sospensione dalle funzioni del grado, si è dovuto considerare che, in conseguenza delle limitate esigenze della mobilitazione, nonchè dei criteri restrittivi della nuova legge di avanzamento, potrà annualmente essere effettuato un esiguo numero di promozioni, e che per qualche ruolo e grado potrà persino verificarsi che in più anni non siano effettuate promozioni. Per tali motivi è sembrato preferibile adottare per gli ufficiali in congedo il criterio di commisurare la detrazione di anzianità a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione dalle funzioni del grado, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta. Il criterio accolto, mentre evita ingiustificate sperequazioni di trattamento, non si discosta eccessivamente da quello adottato per gli ufficiali in servizio permanente, avuto riguardo al fatto che alla media annuale delle promozioni disposte nel quinquennio è, nella specie, sostituita la quinta parte del ruolo.

L'art. 13 riproduce in parte l'art. 12 della legge n. 369 del 1940 e, così come è redatto, trova la sua ragion d'essere nell'interesse pubblico della necessaria stabilità dei ruoli, per cui decorso un congruo termine non può consentirsi neppure all'Amministrazione di apportare d'ufficio rettifiche di anzianità conseguenti ad errate assegnazioni di posti nel ruolo, tranne naturalmente il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorsi al Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica proposti in termini dall'interessato. Del predetto art. 12 non sono state riportate nel nuovo art. 13 le parole « per mancata promozione » dato che in tal caso non può parlarsi di semplice rettifica di anzianità e si esce quindi fuori degli stretti limiti entro i quali la norma trova il suo fondamento. Non è stato neppure riprodotto il

secondo periodo del citato art. 12 allo scopo di non perpetuare una eccezione, che in effetti non trova alcuna ragione giustificatrice, al principio che contro gli atti definitivi dell'Amministrazione non sono ammesse che le normali vie giurisdizionali.

### TITOLO III.

10) Al Capo I si è ritenuto disciplinare in due distinti articoli (15 e 16) la materia ora regolata dall'art. 18 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e dall'art. 14 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

Nel primo comma dell'art. 15 si è precisato che l'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente: l'espressione « impiego » è qui usata per indicare il contenuto e la materialità giuridica del rapporto di cui si è parlato al precedente art. 3. La distinzione tra i due concetti spiega come, in alcuni casi, l'ufficiale in servizio permanente possa essere sprovvisto d'impiego (ufficiale in aspettativa o sospeso dall'impiego) senza che con ciò venga meno il rapporto giuridico esistente tra lui e l'Amministrazione. Peraltro l'ufficiale in servizio permanente è normalmente provvisto di impiego (servizio effettivo; a disposizione). In armonia con le considerazioni che precedono è sembrato che non si potesse prevedere l'ipotesi della cessazione dello « impiego », ma soltanto quella della cessazione dal servizio permanente che, risolvendo il rapporto esistente tra l'ufficiale e l'Amministrazione, fa ovviamente venir meno anche l'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente. Per le esposte ragioni, nel secondo comma dell'articolo 15 non è stata riportata, a proposito dell'impiego, la parola « cessare », contenuta nelle leggi vigenti.

Nell'art. 16 si è stabilito che con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvi i casi previsti da disposizioni speciali, nonché l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, od altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro. La norma colma una lacuna delle leggi del 1926 e del 1940, il divieto di accettare cariche nelle suindicate società essendo ora previsto dai regolamenti di disciplina. In detto art. 16 non è stata, peraltro, considerata alcuna limitazione circa l'assunzione di cariche pubbliche da parte dell'ufficiale,

in armonia con l'art. 51 della Costituzione, il quale, come è noto, stabilisce che tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Nell'art. 18, concernente il servizio effettivo, non è stata riportata la disposizione contenuta nell'art. 20 della legge n. 397 del 1926, secondo cui l'ufficiale in servizio effettivo, oltre che nei quadri organici, può essere fuori quadro per incarichi speciali, e ciò sia perchè la posizione anzidetta non ha riflessi sullo stato dell'ufficiale, sia perchè la nuova legge sull'avanzamento non contempla, fra le cause di formazione di vacanze, la posizione di fuori dei quadri organici.

Nel suddetto Capo I non sono state riprodotte le disposizioni dell'art. 30 della legge 11 marzo 1926, n. 397, circa l'ordine di richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in aspettativa, in considerazione che, in base alla nuova legge di avanzamento, l'aspettativa non determina vacanza e quindi, allo scadere dell'aspettativa, l'ufficiale può rioccupare il proprio posto. Qualora si tratti di aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale può ugualmente rientrare in servizio effettivo allo scadere di detta aspettativa, in quanto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21, altro ufficiale deve essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri. Conseguentemente nel primo comma dell'art. 24 non è stata prevista l'ipotesi della mancanza di posto, considerata dall'art. 32 della legge del 1926. Le disposizioni, poi, dell'ultimo comma di detto art. 24 sono da porsi in relazione con le limitazioni alla durata dell'aspettativa, di cui si è fatto cenno in precedenza.

L'art. 25 disciplina il rientro in servizio effettivo, prima della scadenza dell'aspettativa, dell'ufficiale che debba essere preso in esame per lo avanzamento o frequentare corsi, compiere esperimenti, o sostenere esami prescritti per l'avanzamento. L'articolo suddetto innova rispetto al corrispondente art. 31 della legge del 1926, colmando al tempo stesso una lacuna della legge del 1940, in quanto prevede il richiamo in servizio effettivo dell'ufficiale in aspettativa per infermità soltanto a domanda.

Nell'art. 29, secondo comma, è sembrato necessario prevedere anche il caso di emissione di ordine di cattura, dato che tale ordine, ai sensi del secondo comma dell'art. 251 del codice di procedura penale comune, ha lo stesso effetto del mandato di cattura.



L'art. 31, concernente la sospensione dall'impiego di carattere penale, è stato formulato in modo diverso dai corrispondenti articoli 65 della legge 11 marzo 1926, n. 397 e 27 della legge 9 maggio 1940, n. 369, in conseguenza delle disposizioni contenute nel codice penale militare del 1941. Come sopra accennato, in base agli articoli 33, n. 3 e 63 di detto codice, alla condanna alla reclusione consegue sempre la pena accessoria della sospensione dall'impiego, tenuto conto che per gli ufficiali in servizio permanente alla pena della reclusione è sostituita la reclusione militare per uguale durata. Per tali considerazioni è sembrato che nell'art. 31 non dovesse più farsi menzione di condanne alla reclusione ma soltanto di condanne all'arresto, le quali, in base al su citato n. 3 dell'art. 33 del codice penale militare, non comportano la pena accessoria della sospensione dall'impiego. D'altro canto la durata minima dell'arresto è stata ridotta ad un mese in armonia con i criteri di maggiore severità cui si informa la legge penale militare in tema di sospensione dall'impiego conseguente a condanna alla reclusione. Da quanto sopra indicato discende che, nel caso di condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese, la sospensione dall'impiego si applica all'ufficiale in virtù dell'art. 31 del disegno di legge; nel caso, invece, di condanna alla reclusione per tempo anche inferiore ad un mese, la sospensione dall'impiego consegue alla condanna come pena accessoria in virtù della legge penale militare: il pubblico ministero od il pretore deve, ai sensi del 4° comma dell'art. 587 del codice di procedura penale, curarne l'esecuzione comunicando il dispositivo della sentenza di condanna, con l'indicazione della pena accessoria, all'autorità da cui l'ufficiale dipende.

11) L'art. 34 contempla il caso dell'ufficiale per il quale si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente mentre si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Il caso è attualmente regolato per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 2 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 779, e per gli ufficiali dell'Esercito nell'art. 30 della legge 9 maggio 1940, n. 369. Dispone l'art. 2 del regio decreto n. 779 che l'impiegato, il militare e l'operaio sottoposto a procedimento disciplinare o penale per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del

trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli non può essere collocato a riposo, dispensato o comunque radiato o cancellato dai ruoli sino all'esito definitivo del procedimento medesimo, e che il provvedimento che venga successivamente adottato per la cessazione del servizio può dall'Amministrazione essere disposto con efficacia retroattiva, fino a data non anteriore a quella in cui ebbe inizio il procedimento stesso. L'articolo 30 della legge n. 369 innovò rispetto alla norma generale suindicata, in quanto stabilì che l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare non può cessare dal servizio permanente, qualunque sia la natura degli addebiti (e quindi anche nei casi in cui essi siano tali da non comportare la perdita o riduzione del trattamento di quiescenza), e che il provvedimento di cessazione dal servizio permanente, conseguente all'esito del procedimento, deve in ogni caso retroagire alla data in cui l'ufficiale avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli per il verificarsi della normale causa di cessazione. L'una e l'altra norma presentano il comune inconveniente di risolversi, in sostanza, in un vantaggio, sia pure di temporanea durata, a favore dell'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare, con danno dell'erario quando il procedimento si esaurisca senza dar luogo a provvedimenti che importino la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza e, inoltre, con danno dei terzi aspiranti ad occupare, per promozione, il posto che si sarebbe reso vacante se il procedimento penale o disciplinare non fosse stato di impedimento alla cessazione dal servizio dell'ufficiale; danno dei terzi — si noti — che è anche danno dell'Amministrazione, la quale ha interesse a mantenere i quadri al più alto livello di efficienza. Considerata, da un lato, la necessità di unificare la materia fra le tre Forze Armate anche in tale campo e di eliminare, dall'altro, gli inconvenienti suddetti, l'art. 34 provvede a dare una nuova disciplina alla materia stessa, disponendo che l'ufficiale cessi senz'altro dal servizio per la normale causa verificatasi nei suoi riguardi. Lo stesso articolo aggiunge che quando il procedimento si concluda con una sentenza od un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione del servizio, già disposta, si considera avvenuta, ad ogni effetto e con la medesima decorrenza, per detta nuova causa. La norma suindicata cautela, come in passato, l'interesse dell'erario, dato che all'ufficiale incorso nella per-

dita del grado per condanna o per verdetto di consiglio di disciplina potranno essere ugualmente applicate, con effetto dalla data di cessazione dal servizio, le disposizioni di carattere generale che comminano la perdita del diritto a pensione o la riduzione del trattamento di quiescenza. In ogni caso le eventuali difficoltà di recupero delle somme già riscosse dall'ufficiale a titolo di pensione non sembra che possano giustificare il mantenimento delle disposizioni ora in vigore, giacchè gli inconvenienti cui dette disposizioni danno luogo assumono maggiore rilevanza che non le difficoltà suindicate.

L'art. 35 rinvia alle tabelle n. 1, 2 e 3 annesse al disegno di legge per ciò che concerne i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. L'unificazione dei limiti suddetti non ha potuto essere realizzata integralmente in dipendenza delle diverse esigenze delle tre Forze Armate: l'unificazione è stata realizzata per i ruoli e gradi seguenti:

— per gli ufficiali generali dell'Esercito appartenenti alle Armi (esclusa l'Arma dei carabinieri) e per gli ufficiali ammiragli del Corpo di stato maggiore della Marina;

— per gli ufficiali dei vari gradi dei Servizi dell'Esercito, dei Corpi sanitario, di commissariato, delle capitanerie di porto della Marina e dei Corpi di commissariato e sanitario dell'Aeronautica;

— per gli ufficiali dei vari gradi del Genio navale (ruolo direzione) e delle Armi navali e del Genio aeronautico (ruolo ingegneri);

— per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e del ruolo assistenti tecnici del Genio aeronautico.

Per la categoria di ufficiali transitoriamente previste dagli ordinamenti dell'Esercito e della Marina si è seguito il criterio di mantener fermi, mediante apposite note alle relative tabelle, i limiti di età stabiliti dalle disposizioni preesistenti. Analogo criterio è stato adottato per quanto concerne i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente del maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri, dei maestri direttori dei corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica e degli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica. In dipendenza poi dell'aumento di due anni dei limiti di età per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi è sembrato opportuno graduarne nel tempo l'applicazione del cennato aumento, allo scopo di non turbare sensibilmente le legittime aspettative dei sottufficiali del corpo anzidetto.

L'art. 40 disciplina la cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado secondo i principi accolti nell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397. La norma riconduce l'istituto al carattere strettamente professionale avuto in origine, prima che con l'art. 16 del regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, fosse introdotto nella legge n. 397 su citata l'art. 38-bis. Con detto articolo, tuttora in vigore per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, si stabilì che l'ufficiale può essere dispensato dal servizio permanente, anche all'infuori dei casi previsti dalle leggi vigenti, quando non possieda le qualità necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado. Le disposizioni degli articoli 38 e 38-bis furono fuse nell'articolo 36 della legge 9 maggio 1940, n. 369. Gli articoli 38-bis della legge n. 397 del 1926, e successive modificazioni, e 36 della legge n. 369 su citata hanno dato luogo a non pochi inconvenienti per la possibilità offerta all'Amministrazione di realizzare, con tale mezzo, scopi sanzionatori. La norma è stata ora formulata in modo da evitare ogni dubbio sulle sue finalità. Dal primo comma si evince che l'ufficiale in tanto può essere legittimamente dispensato dal servizio permanente, in quanto nei suoi riguardi sia accertata la « insufficienza » di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari e professionali, od anche di una sola di esse. Delle qualità fisiche non si è fatta menzione perchè — ove l'ufficiale risulti non idoneo fisicamente — dovrà farsi ricorso alle norme per la cessazione dal servizio per infermità. L'applicazione della norma è stata, d'altra parte, circondata di maggiori cautele che non nel passato: l'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio è stata, infatti, subordinata alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro previo parere di una commissione militare nominata di volta in volta dal Ministro e del capo di stato maggiore della Difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata od ufficiale di grado corrispondente; alla determinazione del Ministro su proposta di una delle autorità gerarchiche da cui l'ufficiale dipende, previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

L'art. 43 regola la cessazione dal servizio a domanda con o senza diritto a trattamento di quiescenza, attualmente preveduta per gli ufficia-

li dell'Esercito dall'art. 39 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica dal testo unico sulle pensioni civili e militari e dall'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni. Con l'articolo 43 anzidetto nulla è stato innovato, rispetto alle disposizioni vigenti, per ciò che concerne il periodo minimo di servizio effettivo per avere diritto al trattamento di quiescenza, la riduzione dell'età e del servizio in dipendenza della navigazione compiuta su navi armate od in riserva, nonchè per quanto si riferisce alla facoltà degli ufficiali superiori di far valere il diritto alla cessazione dal servizio con il trattamento di quiescenza stabilito per il grado di capitano, quando abbiano raggiunto almeno il limite di età all'uopo richiesto per detto grado. Circa l'età occorrente per far valere il diritto alla cessazione dal servizio con il trattamento di quiescenza del proprio grado, è sembrato opportuno seguire il criterio di richiedere un'età pari a quella prevista per la cessazione dal servizio permanente ridotta di tre anni. L'art. 43 suddetto prescrive che l'ufficiale può chiedere l'immediato collocamento nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria: tale facoltà trova riscontro nelle vigenti disposizioni sulle pensioni, in base alle quali l'ufficiale, quando ne abbia le condizioni, può chiedere il collocamento a riposo, anzichè in ausiliaria.

L'art. 44, correlativamente alla facoltà dell'ufficiale di risolvere il proprio rapporto d'impiego a domanda ai sensi dell'art. 43, regola la cessazione dal servizio permanente di autorità, ora contemplata dall'art. 13, 1° comma, del testo unico sulle pensioni civili e militari, per quanto concerne il collocamento nella riserva, e dall'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, per quanto si riferisce al collocamento in ausiliaria. La norma non trova riscontro nella legge 9 maggio 1940, n. 369, la quale prevede, all'art. 97-bis, il collocamento nella riserva d'autorità limitatamente al tempo di guerra e per gli ufficiali esonerati dal comando di reparto in guerra. La norma subordina l'adozione del relativo provvedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, se si tratti di generale di corpo d'armata od ufficiale di grado corrispondente, ed alla determinazione del Ministro, previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado. In armonia con il criterio accolto all'art. 40, l'art. 44 stabilisce che,

quando si tratti di generale di corpo d'armata, la proposta del Ministro al Consiglio dei Ministri deve essere formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa. Nel primo comma di detto art. 44 si è specificato che l'ufficiale deve trovarsi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'articolo 43, allo scopo di limitare l'applicazione della norma ai casi in cui l'ufficiale abbia diritto alla cessazione dal servizio con il trattamento di quiescenza del proprio grado.

Nell'art. 45, secondo comma, non è stata riportata la prescrizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 40 della legge n. 369 su citata, secondo cui la declaratoria del Tribunale Supremo Militare non è soggetta ad alcun gravame, sia perchè tale limitazione non è preveduta dalle norme sul matrimonio degli ufficiali, sia per non precludere le possibili impugnazioni.

#### TITOLO IV.

12) Nel Capo I, all'art. 47 si è ritenuto affermare il principio che l'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni fisiche ed alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento: la norma è intesa a stabilire i criteri basilari per l'impiego degli ufficiali in congedo ed a fornire nel tempo stesso agli organi competenti un orientamento per la compilazione delle disposizioni relative alla utilizzazione di detti ufficiali in caso di necessità.

L'art. 52 tratta della sospensione dell'ufficiale in congedo dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari e penali: la norma innova rispetto alle disposizioni vigenti, in quanto prevede la sospensione « dalle funzioni del grado », anzichè « dal grado ». La modifica è sembrata opportuna in relazione al trattamento adottato per gli ufficiali in servizio permanente, i quali sono sospesi dall'impiego, ma non dal grado; essa trova fondamento anche in considerazioni di carattere morale che consigliano di non privare del grado l'ufficiale durante il periodo della sospensione. Nel secondo comma di detto art. 52 il rinvio alle norme sulla sospensione dall'impiego non ha potuto essere previsto anche per la sospensione dalle funzioni del grado per

motivi penali, in quanto, non contemplando il codice penale militare la sospensione dalle funzioni del grado, per gli ufficiali in congedo, quale pena accessoria, tale sospensione, a differenza di quella dall'impiego per gli ufficiali in servizio permanente, non può che derivare in ogni caso dalla legge di stato, quale effetto amministrativo della condanna.

L'art. 61, primo comma, stabilisce che gli ufficiali di complemento cessano di appartenere a tale categoria e sono collocati nella riserva di complemento quando raggiungano i limiti di età previsti dalla tabella n. 4 annessa al disegno di legge. Detti limiti di età non hanno potuto essere unificati in dipendenza delle diverse esigenze delle singole Forze Armate. L'unificazione si è resa, invece, possibile, agli articoli 63 e 65, per quanto attiene ai limiti di età per la cessazione dalla riserva e dalla riserva di complemento. I limiti preveduti dal disegno di legge per il collocamento in congedo assoluto sono meno elevati di quelli attualmente previsti dagli articoli 52 e 56 della legge 9 maggio 1940, n. 369; rispetto a quelli indicati nell'art. 47 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sono, invece, più elevati per i colonnelli, i maggiori e gli ufficiali subalterni, e gradi corrispondenti, e meno elevati per gli ufficiali generali, e gradi corrispondenti.

#### TITOLI V e VI.

13) In ordine alle disposizioni contenute in detti titoli si rinvia a quanto esposto in sede di illustrazione dei principi informativi dell'annesso disegno di legge.

#### TITOLO VII.

14) L'art. 70 tratta delle cause di perdita del grado ora previste dagli articoli 71 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e 58 della legge 9 maggio 1940, n. 369. La materia è stata sottoposta ad approfondito riesame e disciplinata in armonia con le disposizioni del codice penale militare.

Nel n. 1 di detto art. 70 si è ritenuto di affermare il principio, già contemplato da norme regolamentari, che la facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione totale o parziale. Nel n. 2, alla lettera c),

si è sostituita l'espressione « posizione sociale », contenuta nella lettera c), del n. 2 dell'art. 58 della legge n. 369, su citata, con l'altra « attività sociale », in quanto questa ultima è sembrata più appropriata. I casi previsti dalla lettera c) del n. 3 dell'art. 58 su citato sono stati regolati alla lettera d) del n. 2 dell'art. 70: in tale lettera d) non sono state riportate le parole « fuori dei casi preveduti dal n. 6 (ora n. 5) del presente articolo » perchè giudicate superflue. La perdita della cittadinanza, che l'art. 58 anzidetto considerava al n. 4 quale causa particolare di perdita del grado, è stata inclusa sotto il n. 3 dell'art. 70; la lettera b) di detto n. 3 è stata modificata in conseguenza della soppressione della milizia e del corpo di polizia dell'Africa Italiana. Nel n. 4 è sembrato opportuno prevedere come causa di rimozione dal grado per motivi disciplinari la violazione del giuramento.

Il n. 5 dell'art. 70 è stato formulato in modo diverso dal corrispondente n. 6 dell'art. 58 anzidetto, in quanto si è dovuto tener conto delle disposizioni del codice penale militare, che ha in parte regolato la materia. L'art. 33 di detto codice stabilisce, infatti, che le condanne pronunciate contro i militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importano:

1) la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte od alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2) la rimozione, se, fuori dei casi suindicati, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, od alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta, ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, od alla libertà vigilata;

3) la rimozione, secondo le norme dell'art. 29 dello stesso codice penale militare, in ogni altro caso di condanna alla reclusione da sostituirsi con la reclusione militare a termini degli articoli 63 e 64 di detto codice.

Dal confronto delle disposizioni del n. 6 dell'art. 58 della legge n. 369 del 1940 con quelle dei

nn. 1, 2 e 3 dell'art. 33 su citato emerge che le disposizioni della lettera *c*) e dell'ultima parte della lettera *b*) di detto art. 58 sono contenute nel n. 2 dell'art. 33 del codice penale militare; che, per ciò che concerne le pene accessorie prevedute dal primo comma dell'art. 19 del codice penale comune, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è già espressamente menzionata nel n. 1 del su citato art. 33, l'interdizione legale e la perdita della capacità di testare sono pure comprese nel n. 1 di detto articolo 33, in quanto, ai sensi del codice penale comune, l'interdizione legale consegue alla condanna all'ergastolo e alla condanna alla reclusione per tempo non inferiore a 5 anni che, come tale, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e la perdita della capacità di testare consegue alla condanna all'ergastolo. Nel n. 5 dell'art. 70, alla lettera *b*) sono state perciò considerate soltanto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o da un'arte e le perdita o la sospensione dell'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale. La citazione di tali pene accessorie è sembrata tanto più opportuna, ove si consideri che la rimozione di cui al n. 3 dell'art. 33 del codice penale militare non è applicabile agli ufficiali in congedo non in servizio alle armi, anche se condannati alla reclusione per tempo superiore a tre anni, in quanto in base all'art. 64 di detto codice, non può per essi farsi luogo alla sostituzione della reclusione con la reclusione militare. D'altra parte, poichè, ai sensi della legge penale militare, la degradazione priva il condannato della stessa qualità di militare, mentre la rimozione gli toglie soltanto il grado, è sembrato che nel n. 5 alla lettera *a*) dovesse farsi menzione della sola pena accessoria della rimozione, lasciando al codice penale militare di regolare i casi in cui si applica la degradazione.

Le considerazioni che precedono danno ragione della formulazione del n. 5 dell'art. 70. Da esse discende che la perdita del grado in base alla lettera *a*) di detto n. 5 deve essere adottata sia nel caso di condanna proferita ai sensi della legge penale militare, quando questa importi la pena accessoria della rimozione, sia nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, quando, ai sensi dell'art. 33 del codice penale militare, ad essa consegua la rimozione quale pena accessoria. Valgono qui le considerazioni già fatte, in sede di illustrazione delle

norme relative alla sospensione dall'impiego, circa l'obbligo del pubblico ministero, a mente dell'art. 20 del codice penale e dell'art. 587 del codice di procedura penale, di comunicare all'autorità, da cui l'ufficiale dipende, il dispositivo della sentenza con l'indicazione della pena accessoria della rimozione.

Nell'art. 71, secondo comma, si è ritenuto di stabilire la decorrenza della perdita del grado nei singoli casi contemplati dall'articolo precedente: l'ultimo comma di detto articolo 71 è in relazione con il principio accolto nel secondo comma dell'art. 34. Non è sembrato necessario prevedere espressamente — come nelle leggi del 1926 e del 1940 — che la perdita del grado può derivare anche da condanna pronunciata da un giudice straniero e riconosciuta a termini della legge italiana, perchè ciò discende dallo stesso concetto di riconoscimento, quale è regolato agli articoli 12 del codice penale comune e 672 del codice di procedura penale.

Nell'art. 72 sono stati contemplati, in aggiunta ai casi di reintegrazione nel grado già previsti dall'art. 60 della legge 9 maggio 1940, n. 369, anche quelli della reintegrazione nel grado perduto in seguito a procedimento disciplinare o in seguito a condanna, ora regolati dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2185, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1116, e dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1847. E ciò, essendo sembrato che la legge sullo stato fosse la sede adatta per considerare anche tali casi relativamente agli ufficiali.

#### TITOLO VIII.

15) All'art. 73 si è ritenuto di specificare, per chiarezza di materia, quali sono le sanzioni disciplinari di stato.

Nell'art. 74 si è affermato il principio, non espressamente preveduto dalle leggi del 1926 e del 1940, che l'inchiesta formale è esperita solo nel caso in cui l'ufficiale abbia commesso una infrazione per la quale può essere passibile di sanzione disciplinare di stato, e che detta inchiesta comporta sempre la contestazione degli addebiti.

L'art. 75 colma una lacuna delle leggi su citate stabilendo a chi spetti la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale. La norma tien conto della riunione in unico Ministero delle tre

preesistenti amministrazioni militari: essa segue il principio di demandare detta decisione alla più elevata autorità periferica (comandante militare territoriale o comandante in capo di dipartimento militare marittimo o comandante di squadra navale o comandante di zona aerea territoriale) da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza in caso diverso, riservando al Ministro la decisione stessa qualora si tratti di ufficiale generale o colonnello, e gradi corrispondenti, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza Armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza Armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, o di ufficiali corresponsabili di Forze Armate diverse. Peraltro, se trattasi di ufficiale, di grado inferiore a generale o colonnello, direttamente dipendente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della Forza Armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la norma prevede che la decisione anzidetta spetta, rispettivamente, ai suddetti capi di stato maggiore od al comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

L'art. 76 stabilisce che il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale, ordinare direttamente un'inchiesta formale od avocare il procedimento disciplinare già iniziato purchè l'inchiesta non sia stata ancora ultimata: tale limitazione è sembrata opportuna allo scopo di non ritardare l'ulteriore corso del procedimento quando siano noti i risultati dell'inchiesta formale.

L'art. 77 trova, in parte, riscontro negli articoli 75 e 76 della legge n. 397 del 1926, modificata dalla legge 17 marzo 1930 n. 337, e nell'art. 63 della legge n. 369 del 1940: esso demanda alle stesse autorità che ai sensi dell'art. 75 sono competenti ad ordinare l'inchiesta formale (e quindi anche ai capi di stato maggiore su citati ed al comandante generale dell'Arma dei carabinieri), ogni decisione al termine dell'inchiesta formale, dando però al Ministro la facoltà di deferire al consiglio di disciplina l'ufficiale a carico del quale sia stata proposta la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado.

16) L'art. 78 riproduce sostanzialmente le disposizioni degli articoli 73 della legge n. 397 del 1926, e successive modificazioni, e 62 della legge

n. 369 del 1940: nel primo comma di detto art. 78 si sono aggiunte le parole « in seguito alle risultanze dell'inchiesta », allo scopo di sottolineare che l'ufficiale non può essere sottoposto a consiglio di disciplina se non previa inchiesta formale; in detto primo comma la parola « responsabile » è stata sostituita con le altre « ritenuto responsabile », in armonia con il principio che fino al momento del verdetto del consiglio di disciplina non può che sussistere una presunzione di responsabilità.

L'art. 79 innova rispetto alla legge n. 369 del 1940, in quanto stabilisce che per tutti gli ufficiali il consiglio di disciplina è costituito di volta in volta: la norma prevede altresì che il consiglio di disciplina è formato dal Ministro, oltre che per gli ufficiali generali e ammiragli, come attualmente prescritto, anche per i colonnelli ed ufficiali di grado corrispondente. L'art. 79 stabilisce esplicitamente, alla lettera b) del primo comma, che se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dai capi di stato maggiore suindicati o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza Armata, il consiglio è formato dal comandante militare della stessa Forza Armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio. Il secondo comma di detto art. 79 corrisponde all'art. 66 della legge n. 369 del 1940; il terzo comma trova, invece, riscontro nel primo comma dell'art. 98 delle norme per la esecuzione della legge n. 397 del 1926.

Gli articoli 80 e 81 prevedono che il consiglio di disciplina è sempre composto di cinque ufficiali, anzichè di tre come previsto dalle norme vigenti: e ciò per una migliore garanzia di giustizia.

L'articolo 82 innova rispetto alle disposizioni vigenti (articolo 82 della legge n. 397 del 1926, e successive modificazioni, e 67 della legge n. 369 del 1940) in quanto stabilisce che, nel caso di più giudicandi, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano; la norma è in relazione con l'altra che aumenta da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio: essa tende ad assicurare, in quanto possibile la maggioranza dei membri al giudicando meno elevato in grado o meno anziano.

L'articolo 83 riduce i casi di incompatibilità a far parte del consiglio di disciplina previsti

dall'articolo 68 della legge n. 369 del 1940, in considerazione che alcune delle esclusioni ivi contemplate non sono apparse giustificate.

L'articolo 84 limita i casi di cessazione dall'ufficio di componente il consiglio, previsti dalle norme vigenti, allo scopo di evitare ritardi nella definizione del procedimento disciplinare.

L'articolo 85 reca un'importante innovazione, in quanto prevede che il giudicando può ricusare per una sola volta uno o due dei componenti il consiglio: la norma trova riscontro nella legge sullo stato degli ufficiali del 1912.

L'articolo 89 innova rispetto alle disposizioni vigenti, stabilendo che la votazione dei membri del consiglio di disciplina è segreta: la variante è consigliata dalla opportunità di evitare eventuali influenze sul voto dei singoli componenti il consiglio.

Nel titolo di che trattasi non è stata riprodotta la disposizione dell'articolo 93, primo comma, della legge n. 397 del 1926 e successive modificazioni, in considerazione che essa può dar luogo ad abusi ai danni degli ufficiali. Non è stata del pari riprodotta la norma dell'articolo 78 della legge n. 369 del 1940, non essendo apparso in armonia con i principî di diritto far conseguire ad un procedimento disciplinare un provvedimento di carattere amministrativo.

#### TITOLO IX.

17) All'articolo 96 non si è ritenuto di stabilire, come per il passato, che in tempo di guerra è sospesa l'applicazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, sia perchè il collocamento nell'ausiliaria o nella riserva dell'ufficiale non pregiudica la prestazione di servizio dell'ufficiale stesso, sia perchè detta sospensione può dar luogo ad inconvenienti nell'applicazione della legge di avanzamento. D'altra parte non è sembrato opportuno accogliere il principio previsto dalla legge n. 397 del 1926 e successive modificazioni, di lasciare alla facoltà discrezionale dell'Amministrazione la non applicazione di detti limiti di età, allo scopo di evitare eventuali disparità di trattamento. Non si è ritenuto altresì di stabilire la sospensione dell'applicazione dell'articolo 40, perchè, ove l'ufficiale sia giudicato non idoneo agli uffici del grado, non è consigliabile mantenere l'ufficiale stesso in

servizio permanente. Per tali motivi nell'articolo 96 si è stabilita la sospensione, in tempo di guerra, dell'applicazione dei soli articoli 43 e 45.

All'articolo 97, si è disposto che, in tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme vigenti per il tempo di pace, salvo che si tratti di ufficiale di grado inferiore a colonnello, dipendente per l'impiego da comandante di armata o di corpo d'armata o di divisione autonoma, od unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, nel qual caso la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare ed a convocare il Consiglio di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Con tale articolo si è disposto altresì che per gli ufficiali generali o colonnelli od ufficiali di grado corrispondente, dipendenti per l'impiego da uno dei comandanti suddetti, il Ministro può delegare la formazione e la convocazione del consiglio di disciplina al capo di stato maggiore della Forza Armata interessata. La norma prevede, per evidenti ragioni di opportunità, che per gli ufficiali suindicati, il consiglio di disciplina è composto di tre membri, anzichè di cinque.

#### TITOLO X.

18) Le norme contenute sotto tale titolo sono intese ad attuare il trapasso dalla precedente legislazione alle disposizioni della nuova legge unica per le tre Forze Armate.

Sono state innanzi tutto considerate e convenientemente disciplinate, alcune particolari situazioni per le quali l'immediata attuazione dei nuovi precetti legislativi avrebbe importato turbamenti sensibili.

In particolare si è provveduto:

con l'articolo 98 a far salva, per il grado rivestito dall'ufficiale alla data di entrata in vigore della legge, l'applicazione dei più elevati limiti di età previsti dalle norme preesistenti, nei casi in cui la nuova legge, ai fini della cessazione dal servizio permanente, fissa limiti di età meno elevati che nel passato;

con l'articolo 99 a consentire che l'ufficiale in aspettativa alla data di entrata in vigore della legge continui a rimanere in detta posizione fino alla scadenza del periodo concessogli, anche se tale periodo venga nel complesso a superare quello

massimo di due anni nel quinquennio, fissato dall'articolo 22;

con l'articolo 100 a regolare le procedure disciplinari in corso in modo che la loro definizione non subisca ritardo;

con l'articolo 101 ad evitare che debbano, per ragioni di età, essere reiscritti nelle categorie del congedo ufficiali che non abbiano più obblighi di servizio in quanto collocati in congedo assoluto sotto l'impero delle precedenti disposizioni.

19) Con le successive disposizioni si provvede, in dipendenza dell'istituzione dell'ausiliaria per l'Esercito e della soppressione, per la Marina e per l'Aeronautica, di talune preesistenti posizioni, a sistemare, in armonia con i criteri informativi della nuova legge, gli ufficiali ora nella riserva, per l'Esercito, e quelli della Marina e della Aeronautica che già si trovano nelle posizioni dalla nuova legge previste o che in tali posizioni debbano essere trasferiti in quanto appartenenti a categorie soppresse.

Nella elaborazione delle relative norme si è avuto cura di ottenere che i trasferimenti di categoria non comportassero, di massima, mutamenti negli obblighi di servizio degli ufficiali nè nel trattamento economico, adeguando peraltro, quando possibile, il trattamento stesso, per ragioni di equità e di uniformità, a quello stabilito dalla nuova legge agli articoli 67 e 68.

20) Per l'Esercito, in relazione ai compiti dalla legge assegnati agli ufficiali in ausiliaria ed alla conseguente opportunità di provvedere subito, per detta Forza armata, alla costituzione della categoria, si è ritenuto di disporre il passaggio in ausiliaria soltanto per quegli ufficiali della riserva che non abbiano oltrepassato gli otto anni dalla data di cessazione del servizio permanente e che posseggano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla nuova legge per il collocamento e la permanenza nella posizione di ausiliaria.

In tal senso provvedono gli articoli 103 e 104, commi primo e secondo, i quali, per quanto attiene alla idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, sono ispirati al concetto di considerare presunta la idoneità stessa per gli ufficiali a suo tempo collocati nella riserva per età o in applicazione della legge sull'avanzamento o a domanda (cause per le quali la nuova legge contempla il collocamento in ausiliaria) e di subordinare, invece, ad accer-

tamenti sanitari il passaggio in ausiliaria degli ufficiali che siano stati collocati nella riserva in virtù delle speciali disposizioni sulla riduzione dei quadri o sulla soppressione di taluni ruoli. In armonia, poi, ai concetti esposti al precedente n. 19 il passaggio di categoria comporta l'attribuzione agli ufficiali in questione dell'indennità di ausiliaria prevista dall'art. 67, mentre l'indennità speciale dell'art. 68 viene attribuita soltanto a quelli di essi che acquisirono diritto all'indennità speciale di cui all'articolo 48 della legge del 1940 (art. 103, secondo comma, e art. 104, secondo comma).

Agli ufficiali della riserva, che per mancanza del requisito dell'idoneità fisica non saranno transitati nell'ausiliaria (articolo 104, terzo comma) e agli ufficiali che, per essere stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per le stesse cause per le quali la nuova legge contempla il collocamento in dette posizioni, vengono esclusi dal trasferimento in ausiliaria (art. 105), si conserva il trattamento economico già goduto e si attribuisce l'indennità speciale prevista dall'articolo 68, in sostituzione di quella dell'art. 48 della legge del 1940 di cui detti ufficiali fossero in godimento.

In relazione, infine, al concetto informatore della nuova legge per cui l'ufficiale che cessa dal servizio permanente senza diritto a pensione di riposo è collocato nel complemento o nella riserva di complemento a seconda dell'età, l'art. 106 dispone, per l'Esercito, il trasferimento nelle suddette categorie degli ufficiali a suo tempo collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo.

21) Per la Marina e per l'Aeronautica, per le quali la posizione di ausiliaria era già prevista dalle preesistenti disposizioni, in aderenza ai concetti informativi innanzi esposti, si è considerato, ai fini della posizione di stato da attribuire in relazione alla nuova legge, soltanto il caso degli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione delle norme sulla riduzione dei quadri, stabilendo che essi rimangono in detta posizione solo se idonei fisicamente ai servizi della categoria (art. 110, primo comma, e art. 114, primo comma) e prevenendo (stessi articoli 110, secondo comma, e 114 secondo comma) il passaggio nella riserva per gli ufficiali fisicamente non idonei. A questi ultimi, peraltro, viene conservato il trattamento economico cui avevano acquisito diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente.



Quanto, poi, al trattamento economico da praticare agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica attualmente in ausiliaria (articoli 109 e 113), si attribuisce a tutti gli ufficiali che si trovino in detta posizione la nuova indennità di cui all'articolo 67. L'altra indennità prevista dall'art. 68 viene invece riconosciuta soltanto a coloro che in detta posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge sull'avanzamento o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione », fuori organico e congedo speciale o in applicazione dell'art. 122 del testo unico 1° agosto 1936, n. 1493; e ciò in armonia con i criteri accolti nell'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e nell'art. 8 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58.

Analogamente (art. 111) sono stati ammessi al godimento dell'indennità di cui all'art. 68 gli uffici 1° agosto 1936, n. 1493; e ciò in armonia con i riforma, in riposo o in congedo assoluto con diritto all'indennità speciale di cui ai su citati decreti legislativi nn. 734 e 58.

22) Ad evitare che alcune delle categorie non più considerate nell'annesso disegno di legge continuino a sussistere sia pure ad esaurimento, perpetuando così gli inconvenienti derivanti dalla molteplicità delle posizioni di stato, si è stabilito, agli articoli 108 e 112, la soppressione delle categorie di fuori organico della Marina e di congedo provvisorio della Marina e dell'Aeronautica, prevedendo il passaggio nell'ausiliaria per gli ufficiali ora in fuori organico ed il collocamento nell'ausiliaria o nella riserva degli ufficiali ora in congedo provvisorio, a seconda delle cause per le quali furono collocati in quest'ultima posizione, senza peraltro danneggiare in alcun modo detti ufficiali agli effetti del trattamento di quiescenza.

In dipendenza, poi, della nuova disciplina della posizione di « a disposizione », è sembrato opportuno prevedere all'art. 107 — secondo i criteri accolti nell'art. 5 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734 — che gli ufficiali della Marina attualmente in detta posizione possano optare per il collocamento in ausiliaria, con diritto alle indennità di cui agli articoli 67 e 68.

Analogo trattamento economico è stato previsto per gli ufficiali ora appartenenti alla categoria di fuori organico, sia perchè a detti ufficiali con il menzionato art. 5 del decreto legislativo n. 734

del 1945 era stato riservato un trattamento identico a quello stabilito per gli ufficiali a disposizione, sia perchè — una volta soppressa la posizione di fuori organico — non poteva ovviamente farsi dipendere la concessione del trattamento stesso dalla opzione degli interessati.

Per gli ufficiali trasferiti dal congedo provvisorio in ausiliaria si è, invece, considerata la concessione della sola indennità prevista dall'art. 67, in quanto si è tenuto conto che il citato decreto legislativo n. 734 per la Marina, e il decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, per l'Aeronautica, non avevano loro riconosciuto il diritto all'indennità speciale fino al 65° anno di età.

La posizione di aspettativa per riduzione di quadri è stata, con l'art. 102 della legge, conservata ad esaurimento in armonia con i principi già accolti dalla precedente legislazione (art. 100 legge 9 maggio 1940, n. 369, e art. 96 legge 11 marzo 1926, n. 397).

Con l'art. 115, in conseguenza della soppressione per l'Aeronautica dell'istituto del trattenimento in servizio permanente effettivo, a domanda, di ufficiali affetti da lesioni o infermità comprese tra quelle esimenti dal servizio militare, quando siano ritenute compatibili con la prestazione del servizio nel ruolo o nella categoria di appartenenza (articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1401), si provvede a salvaguardare la posizione degli ufficiali nei cui riguardi alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già trovato applicazione le disposizioni legislative suindicate, stabilendo che gli ufficiali anzidetti rimangono, ad esaurimento, nella posizione di trattenuti in servizio permanente e che ad essi si continuano ad applicare le norme dell'articolo 44 su citato.

Con l'art. 116, in dipendenza dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e dell'art. 123 della legge n. 369 del 1940, di cui si fa cenno al successivo n. 24 della relazione, si provvede a disciplinare gli effetti economici del trapasso dalla vecchia alla nuova regolamentazione della materia, stabilendo che la riammissione in servizio dell'ufficiale, da disporsi per effetto dell'abrogazione delle su citate norme, decorre agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che l'Amministrazione manifesti la volontà di dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato o, al termine della nuova procedura, adotti un provvedimento che

non comporti la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente o, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, dichiarati l'ufficiale idoneo all'avanzamento, nei quali casi la riammissione in servizio decorre, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato. La norma, mentre conferma implicitamente il principio che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in armonia con l'abrogazione del regio decreto-legge n. 202 del 1926 e dell'art. 123 della legge n. 369 del 1940, l'ufficiale nei cui riguardi sia annullato un provvedimento di stato deve essere subito reintegrato nell'originaria posizione di stato, salvi i provvedimenti conseguenti al rinnovo della procedura di stato o del giudizio di avanzamento, tende sostanzialmente ad evitare che all'ufficiale riammesso in servizio per effetto dell'abrogazione delle norme su citate abbia a derivare un vantaggio di natura economica esorbitante dal limite della norma di abrogazione.

#### TITOLO XI.

23) All'articolo 117 si provvede a disciplinare in modo uniforme per le tre Forze Armate il ruolo d'onore degli ufficiali, ora contemplato dall'articolo 121 della legge 9 maggio 1940, n. 369, per l'Esercito, dalla legge 25 agosto 1940, n. 1303, per la Marina e dal decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 588, per l'Aeronautica. La norma prevede la iscrizione nel ruolo d'onore suddetto per gli ufficiali che siano stati collocati in congedo assoluto per inabilità permanente al servizio militare derivante da mutilazione od invalidità riportata in servizio di guerra o di pace, nonchè, previa nomina ad ufficiale, per gli allievi ufficiali e per gli aspiranti nelle conrizioni suindicate. A differenza che nel passato, l'ufficiale appartenente al ruolo d'onore non può in ogni caso essere iscritto nella riserva; tuttavia, pur rimanendo in congedo assoluto, egli può essere richiamato in servizio — con il suo consenso — soltanto in tempo di guerra per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche.

All'art. 118 si sanziona, in relazione ad esigenze dell'Esercito, il richiamo in servizio di ufficiali del ruolo d'onore, ciechi di guerra, disposto durante l'ultima guerra.

All'art. 119 si provvede a limitare l'efficacia della presente legge agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

24) All'art. 120 si dispone l'abrogazione delle leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 9 maggio 1940, n. 369 e successive modificazioni, del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e di tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

L'abrogazione espressa del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, su citato, cui corrisponde l'abrogazione dell'articolo 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, trova la sua ragione giustificatrice nella considerazione che non è apparso conforme all'ordinamento giuridico conservare norme che derogano, soltanto per gli ufficiali, ai principi generali sulla esecuzione delle decisioni emesse dal Consiglio di Stato o sugli effetti dell'accoglimento di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Tale abrogazione evita che la Amministrazione possa come per il passato, conferire efficacia retroattiva ai provvedimenti adottati in luogo di quelli annullati, impegnando la Amministrazione stessa alla più scrupolosa osservanza della legge.

All'articolo 121, agli effetti dell'osservanza dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, si provvede ad indicare in qual modo sarà fatto fronte alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge.

La data di entrata in vigore della legge, di cui all'articolo 122, sarà determinata in relazione a quella della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in considerazione della stretta connessione fra le due leggi.

25) Sul disegno di legge in oggetto sono stati sentiti il Consiglio superiore della Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

**TITOLO I.****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

**Art. 2.**

L'ufficiale è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

**Art. 3.**

Gli ufficiali si distinguono in:

- ufficiali in servizio permanente;
- ufficiali in congedo;
- ufficiali in congedo assoluto;

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.

Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.

Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.

**TITOLO II.****GRADO****Art. 4.**

Il grado è indipendente dall'impiego. È conferito con decreto del Presidente della Repubblica.

Non sono concessi gradi onorari.

**Art. 5.**

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

**Art. 6.**

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

**Art. 7.**

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

**Art. 8.**

Salvo disposizioni speciali, a parità di data di nomina l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria conseguito al termine dei corsi di reclutamento o nei concorsi.

**Art. 9.**

Tra ufficiali in servizio permanente o delle categorie in congedo, di ruoli diversi e di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età, fermo restando, peraltro, tra gli ufficiali di ogni singolo ruolo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo stesso.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.

Tra ufficiali in servizio permanente e ufficiali delle categorie in congedo, di pari anzianità assoluta, la precedenza spetta agli ufficiali in servizio permanente.

## Art. 10.

L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

2) detenuto in istato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese;

3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4) in aspettativa per motivi privati;

5) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.

## Art. 11.

L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

## Art. 12.

L'ufficiale che abbia cessato di essere iscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subirà, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianità assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianità posseduta.

## Art. 13.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## Art. 14.

Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata.

Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

## TITOLO III.

## UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

## CAPO I.

## I M P I E G O

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

## Art. 15.

L'impiego consiste nell'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente.

L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

## Art. 16.

Con la professione di ufficiale è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

## Art. 17.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente sono:

- a) il servizio effettivo;
- b) l'a disposizione;
- c) l'aspettativa;
- d) la sospensione dall'impiego.

## Sezione II. — Servizio effettivo.

## Art. 18.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di impiego, secondo le necessità di servizio, in base alle leggi di ordinamento o a speciali disposizioni.

## Art. 19.

È idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina.

Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti.

## Sezione III. — A disposizione.

## Art. 20.

L'a disposizione è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione.

L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età.

## Sezione IV. — Aspettativa.

## Art. 21.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo o dall'a disposizione per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- d) motivi privati;
- e) riduzione di quadri.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a), a domanda o d'autorità per le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda per la causa di cui alla lettera d).

Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

Nel caso di cui alla lettera d) la concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio e la sua durata non può essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi l'ufficiale può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può essere collocato in aspettativa.

Nel collocamento d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino allo esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa.

#### Art. 22.

L'aspettativa non può durare più di due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni del quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

L'ufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può essere ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

#### Art. 23.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

#### Art. 24.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo o a disposizione.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 22.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quan-

do, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

#### Art. 25.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri o per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o ai corsi o agli esperimenti o agli esami, essere richiamato in servizio anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dello avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

#### Art. 26.

Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa può essere richiamato in servizio, purchè idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio è considerato in soprannumero.

#### Art. 27.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio sono disposti con decreto ministeriale.

### Sezione V. — *Sospensione dall'impiego.*

#### Art. 28.

La sospensione dall'impiego può avere carattere:

- a) precauzionale;
- b) disciplinare;
- c) penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego.

#### Art. 29.

L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare può, ove la gravità di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dallo impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando, però, da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego è revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza.

#### Art. 30.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un consiglio di disciplina; la sua durata non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

#### Art. 31.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria ai sensi della legge penale mili-

tare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

#### Art. 32.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale.

Il decreto deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno determinato la sospensione e, nel caso dell'articolo 30, anche la durata.

### CAPO II.

#### CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

##### Sezione I. — *Disposizioni generali.*

#### Art. 33.

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità agli uffici del grado;
- d) domanda;
- e) d'autorità;
- f) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- g) applicazione della legge sull'avanzamento;
- h) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

#### Art. 34.

L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente articolo 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

Sezione II. — *Cessazione dal servizio permanente per età.*

Art. 35.

L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di età indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

L'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'articolo 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Sezione III. - *Cessazione dal servizio permanente per infermità.*

Art. 36.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti dal servizio, od aggravate od occasionate dal servizio di guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non provenienti da cause di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Art. 37.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 36 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dello accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Art. 38.

All'ufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, liquidato in base al numero di anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

All'ufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto il limite di venti anni di servizio effettivo necessario per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra, nonchè un assegno integratore del trat-



tamento di guerra, liquidato dal Ministero del Tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di quattro anni.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile indicati nel comma stesso dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di quattro anni.

#### Art. 39.

L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate in guerra, o aggravate od occasionate dal servizio di guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa di diritto dal servizio permanente, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

L'ufficiale, al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il suo grado. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

All'ufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 36 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, che non raggiunga neppure il limite di servizio di cui alla predetta lettera b), sarà liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sem-

pre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

L'ufficiale provvisto di pensione o assegno rinnovabile di guerra per infermità da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, non può essere assunto in servizio permanente, salvo che, giudicato idoneo al servizio incondizionato, rinunci definitivamente al trattamento di guerra.

#### Sezione IV. Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado.

#### Art. 40.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualità morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro su proposta di una delle autorità gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione è adottata previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

#### Art. 41.

Nei confronti dell'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 40, la procedura relativa ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento. Tale ultima procedura non avrà più luogo ove sia adottato il provvedimento di cessazione dal servizio.

## Art. 42.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli del servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della partecipazione ministeriale della deliberazione o della determinazione che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 36.

Sezione V. - *Cessazione dal servizio permanente a domanda*

## Art. 43.

L'ufficiale, che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, per gli ufficiali della Marina, o del servizio di volo, per gli ufficiali dell'Aeronautica. In nessun caso tale riduzione potrà essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori, e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purché abbiano raggiunto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

L'ufficiale, che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono, è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempreché abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza. L'ufficiale è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Sezione VI. - *Cessazione dal servizio permanente d'autorità.*

## Art. 44.

L'ufficiale può essere collocato, di autorità, in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'articolo 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda.

L'adozione del relativo provvedimento è subordinata:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del capo di stato maggiore della Difesa;

b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.

Sezione VII. - *Cessazione dal servizio permanente per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali*

## Art. 45.

L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente.

La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 36. L'ufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

Sezione VIII. - *Cessazione dal servizio permanente in applicazione della legge sull'avanzamento*

Art. 46.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'articolo 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso articolo 36.

TITOLO IV.

UFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47.

L'ufficiale in congedo è assegnato a comandi, unità, truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'età, alle condizioni

fisiche e alla capacità professionale, secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

Art. 48.

L'ufficiale in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato;
- c) sospeso dalle funzioni del grado.

Art. 49.

L'ufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.

Art. 50.

L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del Tesoro.

Art. 51.

L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 56 o prima del raggiungimento del limite di età stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualunque servizio militare, è collocato in congedo assoluto.

Art. 52.

L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

## Art. 53.

L'ufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, pei trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantesimo anno di età. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda.

Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario è obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi.

L'ufficiale è trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; però, nei trasferimenti da una arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente è trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado.

## Art. 54.

Per l'ufficiale in congedo della Marina non è ammesso trasferimento da corpo a corpo.

Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non è ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad un'altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

## CAPO II.

## UFFICIALI DELL'AUSILIARIA

## Art. 55.

La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente

nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti.

Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del Tesoro.

## Art. 56.

La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni, salvo per gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del commissariato aeronautico, per i quali la permanenza massima nell'ausiliaria è di quattro anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.

Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.

L'ufficiale in ausiliaria può altresì essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorità competente ad esprimere il giudizio sullo avanzamento.

## Art. 57.

L'ufficiale, che all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età sia stato collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'articolo 56 riacquisti l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

## CAPO III.

## UFFICIALI DI COMPLEMENTO

## Art. 58.

La categoria di complemento comprende gli ufficiali che, nominati direttamente in tale categoria o provenienti dal servizio permanente, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza Armata.

## Art. 59.

L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze Armate.

## Art. 60.

Le chiamate collettive in servizio temporaneo disposte a norma di legge ed i successivi ricollocamenti in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale.

## Art. 61.

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i limiti di età di cui alla tabella numero 4 annessa alla presente legge.

Salvo il disposto dell'articolo 51, l'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, sia riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di

complemento è collocato nella riserva di complemento.

L'ufficiale collocato nella riserva di complemento ai sensi del comma precedente può, a domanda o d'autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, qualora riacquisti l'idoneità prevista per detta categoria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dalla tabella numero 4.

L'ufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'arma aeronautica, al compimento dei 40 anni se ufficiale superiore o dei 35 anni se ufficiale inferiore, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, e con la propria posizione di stato, nel ruolo servizi o eccezionalmente, ove sia possibile per il grado rivestito, in uno degli altri ruoli o categorie degli ufficiali dell'Aeronautica, su indicazione della competente commissione di avanzamento, tenuti all'uopo presenti la capacità, l'attitudine, gli studi compiuti e l'attività svolta nella vita civile. L'ufficiale, però, che all'età sopra indicata svolge nella vita civile attività di volo a carattere continuativo può, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti di complemento fino al raggiungimento del limite di età previsto dalla annessa tabella numero 4; raggiunto tale limite, l'ufficiale è collocato nella riserva di complemento di detto ruolo.

## CAPO IV.

## UFFICIALI DELLA RISERVA

## Art. 62.

La categoria della riserva comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

## Art. 63.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado;

70 anni se colonnello o grado corrispondente;

66 anni se tenente colonnello o maggiore, o gradi corrispondenti;

62 anni se ufficiale inferiore.

Per gli ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi, per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'arma aeronautica, del ruolo assistenti tecnici del genio aeronautico e del ruolo amministrazione del commissariato aeronautico il limite di età per il collocamento in congedo assoluto è di:

65 anni se capitano;

63 anni se ufficiale subalterno.

#### CAPO V.

##### UFFICIALI DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO

###### Art. 64.

La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

###### Art. 65.

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:

65 anni se ufficiale superiore;

62 anni se ufficiale inferiore.

#### TITOLO V.

##### UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

###### Art. 66.

L'ufficiale in congedo assoluto è soggetto alle disposizioni della presente legge riflettenti il grado e alle norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti, in quanto applicabili.

#### TITOLO VI.

##### PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE

###### Art. 67.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, la seguente indennità annua lorda, non reversibile:

— subalterni . . . . .	L. 20.000
— capitani e gradi corrispondenti . . . . .	» 25.000
— maggiori e gradi corrispondenti . . . . .	» 30.000
— tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	» 35.000
— colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	» 45.000
— generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . .	» 60.000
— generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . .	» 70.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	» 80.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata . . . . .	» 90.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare e di carovita, e per gli ufficiali della Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in servizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

###### Art. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;

competete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

— subalterni . . . . .	L.	40.000
— capitani e gradi corrispondenti . . . . .	»	50.000
— maggiori e gradi corrispondenti . . . . .	»	60.000
— tenenti colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	»	70.000
— colonnelli e gradi corrispondenti . . . . .	»	90.000
— generali di brigata e gradi corrispondenti . . . . .	»	120.000
— generali di divisione e gradi corrispondenti . . . . .	»	140.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti . . . . .	»	160.000
— generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata . . . . .	»	180.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento della età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di quattro anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato

in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che, ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

#### Art. 69.

Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del 6%, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo è ridotto alla metà.

### TITOLO VII.

#### PERDITA DEL GRADO

##### Art. 70.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) dimissioni volontarie.

Non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la quale cessa ogni ob-

bligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal grado finchè conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione totale o parziale;

2) dimissioni di autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

d) per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dello articolo 222 del codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

3) cancellazione dai ruoli:

a) per perdita della cittadinanza;

b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza Armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di Finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza Armata di appartenenza;

c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze Armate degli Stati esteri;

4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina;

5) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti in cui agli articoli 396 e 399 del del codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto codice penale.

Art. 71.

La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La perdita del grado decorre:

dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c) e d), 3 lettera a), e 4 dell'articolo 70;

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera a), e 5 dell'articolo 70;

dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al numero 3 lettere b) e c) dello stesso articolo 70.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto articolo 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Art. 72.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al numero 2 lettere a), b) e c) e numero 3 lettera a) dell'articolo 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3 lettera b) dell'articolo 70, quando cessi di appartenere alla Forza Armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di Finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del numero



4 dell'articolo 70, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. L'ufficiale che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione.

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 5 dell'articolo 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 5, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

## TITOLO VIII.

### DISCIPLINA

#### CAPO I.

#### SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

##### Art. 73.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 30;
- b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'articolo 52;
- c) la perdita del grado per rimozione, di cui al numero 4 dell'articolo 70.

#### CAPO II.

### PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

#### Sezione I. - *Inchiesta formale.*

##### Art. 74.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 73.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.

##### Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante di squadra navale o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

Se trattisi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della Forza Armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti capi di stato maggiore o al comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Se trattisi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza Armata, o di più ufficiali corresponsabili della stessa Forza Armata ma dipendenti da enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al Ministro.

Quando siavi corresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

## Art. 76.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale:

ordinare direttamente un'inchiesta formale;  
avocare a sè il procedimento disciplinare già iniziato, purchè l'inchiesta formale non sia stata ancora ultimata.

## Art. 77.

Le autorità militari indicate ai primi due commi dell'articolo 75, e il Ministro nei casi prevenuti dai commi terzo e quarto dello stesso articolo 75 e dall'articolo 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una sanzione disciplinare o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito a consiglio di disciplina.

Ove le autorità militari di cui ai primi due commi dell'articolo 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale a consiglio di disciplina.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Sezione II. — *Consiglio di disciplina.*

## Art. 78.

L'ufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale è sottoposto ad un consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sui sentimenti dell'onore e del dovere, se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

## Art. 79.

Il consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando:

a) per gli ufficiali generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;

b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dello Alto Adriatico o dal comandante di squadra navale o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza Armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza Armata, il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza Armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze Armate, il consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera b), designato dal Ministro.

## Art. 80.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza Armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.

## Art. 81.

Il consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte del consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza Armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze Armate.

Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il consiglio di disciplina è composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado e più anziani fra le tre Forze Armate, non impediti dal parteciparvi.

Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

## Art. 82.

Per la formazione del consiglio di disciplina a carico di più ufficiali appartenenti a Forze Armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.

Per la scelta degli altri quattro membri:

a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza Armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il presidente;

b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza Armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno è tratto dalla Forza Armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno

elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza Armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza Armata diversa da quella cui appartiene il presidente;

c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano alle tre Forze Armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze Armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

## Art. 83.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;

d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della Difesa in qualità di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;

f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;

g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o

consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

l) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

#### Art. 84.

L'ufficio di componente del consiglio di disciplina cessa:

a) per trasferimento a corpo od ente dipendente da altro comando militare, quando il consiglio sia stato formato da uno dei comandanti militari indicati all'articolo 79;

b) per il sopraggiungere di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 83;

c) per cessazione dal servizio permanente.

I componenti cessati dall'ufficio sono sostituiti.

#### Art. 85.

L'ufficiale sottoposto a consiglio di disciplina ha diritto di recusare per una sola volta uno o due dei componenti del consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio di disciplina.

I componenti ricusati sono sostituiti.

#### Art. 86.

Il consiglio di disciplina è convocato dall'autorità che lo ha formato ai sensi dell'articolo 79.

Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dall'inquisito.

Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

#### Art. 87.

L'ufficiale sottoposto a consiglio di disciplina non può presentare nuove istanze, nè esibire o

chiedere produzione di nuovi documenti, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 89.

#### Art. 88.

Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare di essere legittimamente impedito, sarà proceduto in sua assenza.

#### Art. 89.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del consiglio sull'importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali; avvisa, inoltre, che dovranno astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

Fa introdurre quindi l'ufficiale, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del consiglio o il giudicando desiderino che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente e i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Ove non intenda valersi di dette facoltà ne rilascia, seduta stante, dichiarazione scritta.

La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti.

Il presidente chiede al giudicando se ha altro da aggiungere.

Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Il consiglio, qualora ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« *Il . . . . . è meritevole di conservare il grado?* ».

La votazione è segreta. Il giudizio del consiglio è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio; il verbale viene letto e firmato dai componenti il consiglio.

Il presidente scioglie il consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti del consiglio sono vincolati al segreto di ufficio.

#### Art. 90.

Il Ministro può modificare il giudizio del consiglio di disciplina soltanto a favore dell'ufficiale.

Sezione III. — *Norme particolari per gli ufficiali residenti all'estero.*

#### Art. 91.

Agli effetti degli articoli 75 e 79, per l'ufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

#### Art. 92.

La ricasazione di cui all'articolo 85 può essere presentata dall'ufficiale residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione del consiglio.

#### Art. 93.

L'ufficiale residente all'estero che sia sottoposto a consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare al consiglio, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire la memoria a difesa di cui all'articolo 89.

### TITOLO IX.

## DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

#### Art. 94.

In tempo di guerra l'ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

#### Art. 95.

In tempo di guerra il Ministro ha facoltà, sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza Armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza Armata.

Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

#### Art. 96.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 43 e 45 della presente legge.

#### Art. 97.

In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente Titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.

Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o di corpo d'armata o di divisione autonoma, o di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in se-

guito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei predetti comandanti, designato dal Ministro.

Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti, il Ministro può delegare il capo di stato maggiore della Forza Armata interessata a formare e a convocare il consiglio di disciplina.

Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il consiglio di disciplina è composto di tre membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare il consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.

#### TITOLO X.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### Art. 98.

Agli ufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenenti alle armi, corpi, ruoli e servizi indicati nelle ammesse tabelle numeri 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito, i limiti di età vigenti anteriormente alla data predetta, se più elevati di quelli stabiliti nelle tabelle stesse.

##### Art. 99.

L'ufficiale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruito nel quinquennio, superi la durata di due anni stabilita dall'articolo 22, rimane in tale posizione sino al termine del periodo suddetto.

##### Art. 100.

Per le inchieste formali già ordinate alla data di entrata in vigore della presente legge, le decisioni di cui all'articolo 77 sono adottate dall'autorità che ebbe a ordinare l'inchiesta.

Per i consigli di disciplina, già convocati alla

data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta.

##### Art. 101.

L'ufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in congedo assoluto, continua a rimanere in tale posizione anche se non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti dalla presente legge.

##### Art. 102.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio si continuano ad applicare le disposizioni per essi vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 103.

Gli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per età, a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dall'articolo 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale ultima indennità, quella di cui all'articolo 68 della presente legge.

##### Art. 104.

Le norme di cui al primo comma del precedente articolo 103 si applicano anche agli ufficiali dell'Esercito che, collocati nella riserva ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, con diritto a pensione di riposo, siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Agli ufficiali che non saranno trasferiti nell'ausiliaria continuerà ad essere corrisposto il trattamento al quale acquisirono diritto all'atto del collocamento nella riserva. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

Art. 105.

Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 103 e 104 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennità di cui all'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennità predetta, quella stabilita dall'articolo 68.

Art. 106.

Gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva senza diritto a pensione di riposo sono trasferiti nella categoria di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età.

Art. 107.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano « a disposizione », possono, entro tre mesi dalla data suddetta, presentare domanda per il trasferimento in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quelle previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni. Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato,

agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « a disposizione », il massimo di otto anni.

Agli ufficiali, che non presenteranno domanda per il trasferimento in ausiliaria entro il termine prescritto, continueranno ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

Art. 108.

La categoria di « fuori organico », prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, è soppressa.

Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria.

Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del precedente comma competono le indennità di cui agli articoli 67 e 68 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Per detti ufficiali il periodo di permanenza in ausiliaria è computato, agli effetti della pensione, come servizio effettivo sino a raggiungere, con il periodo trascorso nella posizione di « fuori organico », il massimo di otto anni.

Art. 109.

Agli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento, o per compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizione » o « fuori organico », o in applicazione dell'articolo 122 del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, e successive modificazioni, dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme, per gli ufficiali di cui al presente articolo, le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

#### Art. 110.

Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

#### Art. 111.

Agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con diritto alla indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta, in luogo di tale indennità, quella stabilita dall'articolo 68 della presente legge.

#### Art. 112.

La categoria del congedo provvisorio è soppressa. Gli ufficiali della Marina e dell'Aeronau-

tica, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte di detta categoria, sono trasferiti nell'ausiliaria o nella riserva, a seconda che siano stati collocati in congedo provvisorio per esclusione definitiva dall'avanzamento o per non idoneità agli uffici del grado. Sono parimenti trasferiti nella riserva gli ufficiali collocati in congedo provvisorio per infermità.

All'ufficiale in congedo provvisorio, all'atto del trasferimento in ausiliaria o nella riserva, è liquidata la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo.

All'ufficiale trasferito nell'ausiliaria, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67 in luogo di quella prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Qualora l'ufficiale trasferito nell'ausiliaria o nella riserva venga a percepire un trattamento complessivo inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, conserverà la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanere nella posizione di congedo provvisorio.

Per la permanenza dell'ufficiale in ausiliaria e il computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in detta posizione, si applicano le norme esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 113.

Agli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per età o in applicazione della legge di avanzamento ovvero per compiuto periodo di permanenza nel congedo speciale, competono, dalla data suddetta, le indennità di cui agli articoli 67 e 68. A detti ufficiali non sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni, dall'articolo 7 del regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, e successive modificazioni, dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1935, n. 493, e successive modificazioni e dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.

Agli ufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in ausiliaria, e che in tale posizione siano stati collocati per



motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma, compete, dalla data suddetta, l'indennità di cui all'articolo 67. A detti ufficiali non è corrisposta la indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, e successive modificazioni.

Restano ferme per gli ufficiali di cui al presente articolo le norme precedentemente in vigore relative al computo, agli effetti della pensione, del periodo trascorso in ausiliaria.

#### Art. 114.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto-legge 14 marzo 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se più favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.

Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, sarà attribuita l'indennità di cui all'articolo 68 della presente legge.

#### Art. 115.

Gli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione.

Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 44 del predetto regio decreto-legge.

#### Art. 116.

Per l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia inter-

venuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato, e per gli ufficiali dell'Esercito anche di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149, e dell'articolo 123 della legge 9 maggio 1940, n. 369, di cui al successivo articolo 120, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

### TITOLO XI.

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 117.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza Armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, soltanto in tempo di guerra, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.

Art. 118.

Sono sanzionati i richiami in servizio degli ufficiali del ruolo d'onore, ciechi di guerra, disposti dall'11 giugno 1940 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 119.

La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze Armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica e dei Corpi militari od organizzati militarmente per i quali

in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dello Esercito, i relativi regolamenti, nonché il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.

Art. 120.

Sono abrogate le leggi 11 marzo 1926, n. 397 e 9 maggio 1940, n. 369, e le successive modificazioni, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili. È pure abrogato il regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2149.

Art. 121.

Alla copertura dell'onere di lire duecentoquattro milioni, che nell'esercizio finanziario 1950-51 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione iscritto al capitolo 265 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il detto esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1.

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO**

G R A D O	Arma dei Carabinieri	Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio	Servizi tecnici (di artiglieria e della motorizzazione); Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza) di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata . . . . .	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata designato d'armata.	—	64	—	—
Generale di corpo d'armata . . . . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale . . . . .	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale . . . . .	62	58	63	—
Colonnello . . . . .	58	56	60	—
Tenente colonnello . . . . .	56	54	57	—
Maggiore . . . . .	55	52	55	—
Capitano . . . . .	52	48	52	52
Subalterni . . . . .	50	48	50	51

*Nota.* — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

TABELLA N. 2.

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA**

G R A D O	Stato Maggiore		Genio Navale		Armi Navali	Corpo Sanitario		Commissariato	Capitanerie di porto	Corpo equipaggi militari marittimi
	Ruolo comandi navali	Ruolo comandi marittimi	Ruolo Direzione	Ruolo Servizi		Medici	Farmacisti			
Ammiraglio di armata . . . . .	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra designato d'armata.	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore.	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrisp.	60	—	63	—	63	65	—	65	65	—
Contrammiraglio e grado corrisp. . . . .	58	—	61	—	61	63	—	63	63	—
Capitano di vascello e grado corrisp. . . . .	55	56	58	58	58	60	60	60	60	—
Capitano di fregata e grado corrisp. . . . .	52	54	55	55	55	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrisp. . . . .	50	52	52	52	52	55	55	55	55	—
Tenente di vascello e grado corrisp. . . . .	45	—	50	—	50	52	52	52	52	60
Subalterni . . . . .	45	—	48	—	48	50	50	50	50	58

*Nota.* — I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

Agli ufficiali del ruolo transitorio macchine della Marina si continuano ad applicare i limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA N. 3.

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE  
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE**

GRADO	Arma Aeronautica			Genio Aeronautico		Commissariato Aeronautico		Corpo Sanitario Aeronautico
	Ruolo Naviganti	Ruolo Servizi	Ruolo Specialisti	Ruolo Ingegneri	Ruolo Assistenti tecnici	Ruolo Commissariato	Ruolo Amministrazione	Ruolo Ufficiali medici
Generale di armata aerea . . . . .	62	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea designato d'armata aerea	61	—	—	—	—	—	—	—
Generale di squadra aerea e generale ispettore	60	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	58	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggiore generale	56	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello . . . . .	54	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello . . . . .	52	57	—	55	—	57	—	57
Maggiore . . . . .	50	55	—	52	—	55	—	55
Capitano . . . . .	47	52	60	50	60	52	60	52
Subalterni . . . . .	45	50	58	48	58	50	58	50

*Nota.* — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'Aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

TABELLA N. 4.

**ETÀ DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA CATEGORIA  
DI COMPLEMENTO A QUELLA DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO**

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo o servizio	Gradi	Età	Nota
ESERCITO	Armi (ad eccezione dei carabinieri)	Subalterni Capitani Ufficiali superiori	38 45 50	— — —
	Carabinieri e Servizi . . . . .	Subalterni Capitani Ufficiali superiori	40 47 52	— — —
MARINÀ	Tutti (escluso il Corpo equipaggi militari marittimi)	Ufficiali inferiori Ufficiali superiori	50 55	— —
	Corpo equipaggi militari marittimi	Tutti	58	—
AERONAUTICA	Ruolo naviganti . . . . .	Ufficiali inferiori Ufficiali superiori	45 52	Soltanto per gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'ultima parte del quarto comma dell'articolo 61.
	Tutti gli altri ruoli. . . . .	Ufficiali inferiori Ufficiali superiori	50 55	

TABELLA N. 5.

**ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI  
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Arma, corpo, ruolo, servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio	ARMA, CORPO, RUOLO, SERVIZIO CUI DEVONO APPARTENERE GLI UFFICIALI COMPONENTI IL CONSIGLIO	
	Presidente	Me m b r i
<b>ESERCITO:</b>		
Arma Carabinieri . . . . .	Ad una qualsiasi delle Armi	} Scelti promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi.
» Fanteria . . . . .	»	
» Cavalleria . . . . .	»	
» Artiglieria . . . . .	»	
» Genio . . . . .	»	
Servizi . . . . .	»	Due da scegliere promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi e due da scegliere tra gli ufficiali del Servizio cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
<b>MARINA:</b>		
Corpo di Stato Maggiore . . . . .	Stato Maggiore	Stato Maggiore.
» del Genio Navale . . . . .	»	} Due da scegliere tra gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore e due da scegliere tra gli ufficiali del corpo cui appartiene l'ufficiale sottoposto a consiglio.
» delle Armi Navali . . . . .	»	
» Sanitario . . . . .	»	
» di Commissariato . . . . .	»	
» delle Capitanerie di Porto . . . . .	»	
Corpo Equipaggi Militari Marittimi	»	Stato maggiore.
<b>AERONAUTICA:</b>		
<b>Arma Aeronautica:</b>		
Ruolo Naviganti . . . . .	Ruolo Naviganti	Ruolo naviganti.
» Servizi . . . . .	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo servizi.
» Specialisti . . . . .	»	Ruolo naviganti.
<b>Genio Aeronautico:</b>		
Ruolo Ingegneri . . . . .	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ingegneri.
» Assistenti tecnici . . . . .	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo del genio aeronautico.
<b>Corpo di Commissariato:</b>		
Ruolo Commissariato . . . . .	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo commissariato.
» Amministrazione . . . . .	»	Due del ruolo naviganti e due del corpo di commissariato.
<b>Corpo Sanitario Aeronautico:</b>		
Ruolo Ufficiali medici . . . . .	»	Due del ruolo naviganti e due del ruolo ufficiali medici.